

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2008, N. 101

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 20
“DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI
DEGLI ENTI PUBBLICI OPERANTI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE
E AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI ISTITUITI DALLA
REGIONE O OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE”**



Art. 1
(Modifica alla l.r. 20/1984)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all'entità delle gare.”.

IL PRESIDENTE
(Raffaele Bucciarelli)

